

Allegato

SCHEDA TECNICO FINANZIARIA PROMOZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN EMILIA - ROMAGNA

Art. 1

Obiettivi

Norma di principio, che definisce gli obiettivi della legge al fine di accrescere la competitività e l'attrazione del sistema economico della regione.

L'emendamento (che fa rientrare tra gli obiettivi della presente legge anche lo sviluppo della rete di welfare e dei servizi abitativi) proposto al comma 3 è di carattere normativo.

Art. 2

Specializzazione intelligente e innovazione del sistema produttivo regionale

La Regione, al fine di sostenere la specializzazione intelligente promuove l'aggregazione in piattaforme tecnologiche dei Laboratori di ricerca e trasferimento tecnologico e dei Centri per l'innovazione per lo sviluppo della ricerca per l'alta tecnologia e promuove la qualificazione della ricerca delle imprese e della rete regionale anche attraverso l'internazionalizzazione della ricerca.

Art. 3

Ruolo delle imprese nella strategia di specializzazione intelligente e di innovazione del sistema produttivo regionale

La Regione valorizza il contributo della piccola e media impresa e dell'impresa artigiana, promuove la qualificazione dell'apparato produttivo e dell'occupazione; riconosce inoltre il ruolo delle medio grandi imprese con particolare riguardo alla specializzazione intelligente del sistema produttivo.

Art. 4

Ruolo delle attività terziarie nella strategia di specializzazione intelligente e di innovazione del sistema produttivo regionale

La Regione valorizza il ruolo delle attività terziarie nei processi di trasformazione dell'economia regionale. Sostiene l'innovazione del settore con particolare riguardo anche al ruolo delle professioni.

Le modifiche introdotte in emendamento alle lettere b) e d) sono di carattere normativo e pertanto non hanno effetti finanziari

Art. 5

Il sistema di istruzione formazione e lavoro a sostegno della crescita sostenibile e dell'innovazione

La Regione sostiene la crescita e la qualificazione di una infrastruttura educativa, la collaborazione tra imprese e autonomie educative, supporta programmi e progetti volti sviluppare specifiche competenze tecnico-professionali, anche per sostenere piani di riposizionamento di imprese e filiere produttive

Art.6

Accordi regionali di insediamento e sviluppo delle imprese

Morfologia degli oneri

La Regione individua gli investimenti e gli interventi di interesse regionale e promuove la stipula di "Accordi per l'insediamento e lo sviluppo" aventi per oggetto nuovi insediamenti produttivi di imprese o aggregazioni di imprese, progetti di crescita delle imprese o di aggregazioni di imprese e programmi di riconversione produttiva.

Sono previsti contributi in conto capitale e interessi a favore di imprese.

Quantificazione degli oneri

L'onere previsto a carico del Bilancio 2014 è quantificato, come limite massimo di spesa, in € 1.000.000,00.

Si tratta del finanziamento di pochi interventi sperimentali selezionati sulla base di apposito bando a sportello. Poiché gli investimenti medi sostenuti da finanziamenti pubblici per la ricerca si collocano mediamente su valori inferiori ad 1mln di euro, si stima per il 2014, la sperimentazione della procedura con un numero di investimenti non superiore a 3 o 4.

Sulla base della sperimentazione effettuata, nei limiti delle disponibilità autorizzate dal Bilancio di previsione, potranno essere individuati ulteriori investimenti di interesse regionale.

Copertura degli oneri previsti

Nel 2014 è previsto un onere di € 1.000.000,00, come limite massimo di spesa, la cui copertura è assicurata mediante la riduzione della dotazione finanziaria di cui all'U.P.B. 1.3.2.3. 8300.

Le disposizioni contenute al comma 6 (sulla consultazione delle parti sociali circa i contenuti dell'accordo) ed al comma 8(sulla disciplina da seguire in caso l'insediamento produttivo sia su un sito da bonificare), entrambi i commi sono stati introdotti in emendamento, non comportano oneri aggiuntivi.

Art. 7

Contenuti dell'Accordo per l'insediamento e lo sviluppo

Disciplina il contenuto dell'Accordo per l'insediamento avente ad oggetto nuovi insediamenti produttivi.

L'emendamento proposto al comma 2 (relativo alla previsione della localizzazione dei nuovi insediamenti produttivi), avendo carattere meramente normativo, non ha ricadute finanziarie sul bilancio regionale.

I commi introdotti in emendamento, commi 5, 6 e 7, non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale poiché gli interventi per i quali è prevista una riduzione delle spese di istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni ambientali per le imprese, comportano analogamente per la stessa percentuale una riduzione dei costi per l'amministrazione procedente.

Art.8

Semplificazione urbanistica e misure per ridurre il consumo del suolo nella localizzazione dei nuovi insediamenti produttivi

Disciplina le norme procedurali da seguire al fine di attuare la semplificazione delle procedure urbanistico – insediative.

L'emendamento ai commi 1 e 2 è di carattere normativo.

Anche la modifica al comma 3, lettera b), ha natura normativa in quanto abilita i Comuni a riconoscere ai privati una riduzione del contributo di costruzione dovuto. Naturalmente,

l'amministrazione comunale nell'assumere tale deliberazione sarà tenuta all'osservanza dei limiti e vincoli che gravano sulle proprie scelte finanziarie.

La modifica al comma 3, lettera c), riduce la portata di un disincentivo economico alla localizzazione degli impianti produttivi in aree non urbanizzate, e costituisce una riduzione delle nuove entrate per il bilancio comunale previste dal progetto di legge, passandosi dal raddoppio del contributo di costruzione dovuto secondo la normativa vigente ad un suo aumento del 50%.

Art. 9

Interventi pubblici a sostegno degli Accordi di insediamento e sviluppo.

Morfologia degli oneri

La Regione può concedere, nell'ambito degli Accordi di cui all'art. 6, contributi agli enti locali o altri enti pubblici per la realizzazione di opere e la fornitura di servizi necessari a favorire l'insediamento, lo sviluppo o la riconversione dell'impresa o delle imprese contraenti l'accordo di programma.

Sono previsti contributi a favore di enti pubblici.

Quantificazione degli oneri

Alla copertura finanziaria degli oneri previsti dal presente articolo si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti allocati nelle U.P.B.1.3.2.3. 8270, 1.6.1.2.22100 e 1.5.2.2.20100 del Bilancio di previsione 2014.

L'emendamento proposto è di carattere normativo in quanto espunge dal testo dell'articolo gli aspetti relativi al welfare che vengono riformulati nell'articolo successivo

Art. 10

Promozione del welfare

L'articolo- proposto in emendamento per dare maggior risalto agli aspetti del welfare - non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale in quanto trattasi di interventi riconducibili agli strumenti e alle programmazioni riferite alle leggi settoriali vigenti in materia di welfare, a valere sulle autorizzazioni di spesa disposte nel bilancio regionale.

Art. 11

Ruolo delle società regionali per la valorizzazione del territorio, la promozione degli investimenti e l'internazionalizzazione

La Regione, anche con il concorso delle società partecipate "in house", promuove l'immagine dell'Emilia-Romagna nel mondo, ricerca investitori nazionali ed esteri e garantisce la disponibilità di reti e servizi di telecomunicazione.

L'emendamento proposto al comma 2, lettera c), che prevede la valorizzazione della conoscenza delle realtà produttive regionali e delle eccellenze anche di piccola e media impresa è di carattere normativo e pertanto è privo di implicazioni finanziarie.

Art.12

Consorzi d'area e aree ecologicamente attrezzate

Morfologia degli oneri

La Regione promuove la formazione di consorzi fra imprese o società d'area, ai fini della qualificazione energetica, ambientale, logistica ed infrastrutturale delle aree produttive e della loro gestione integrata, prevedendo la concessione di contributi, anche nell'ambito dei programmi per il finanziamento delle aree ecologicamente attrezzate.

Sono previsti contributi in conto capitale a favore di imprese.

Quantificazione degli oneri

Alla copertura finanziaria degli oneri previsti dal presente articolo si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti allocati nell'U.P.B. 1.3.2.3. 8300 del Bilancio di previsione 2014.

Art. 13

Agevolazioni fiscali per le imprese

E' prevista la possibilità da parte della Regione di adottare, con successivi provvedimenti legislativi, agevolazioni fiscali a favore di imprese.

L'emendamento proposto al comma è di carattere normativo.

Art. 14

Aggregazione, Rafforzamento del patrimonio dei Confidi e contro-garanzia. Linee di finanziamento agevolato

Morfologia degli oneri

La Regione al fine di favorire il ricorso al credito delle imprese, sostiene i soggetti che operano a supporto del sistema produttivo regionale e concede contributi per promuovere strumenti quali la garanzia diretta, la co-garanzia e la contro-garanzia ecc.

Copertura degli oneri previsti

Alla copertura finanziaria degli oneri previsti dal presente articolo si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti allocati nell'U.P.B. 1.3.2.3. 8230 del Bilancio di previsione 2014.

Art. 15

Misure per il superamento del divario digitale negli insediamenti produttivi

Morfologia degli oneri

La Regione promuove un modello di collaborazione pubblico-privato al fine di infrastrutturare a banda ultralarga le zone di insediamento industriale in digital divide, mette a disposizione, mediante l'opera di Lepida S.p.A., le fasi di analisi, progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, supervisione della realizzazione, collaudo, ricerca di operatori di telecomunicazioni, supervisione del corretto utilizzo delle fibre ottiche.

Quantificazione degli oneri

Gli oneri previsti dal presente articolo sono quantificabili in € 290.000,00 per l'esercizio 2014.

Copertura degli oneri previsti

Alla copertura finanziaria degli oneri previsti dal presente articolo si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti allocati nell'U.P.B. 1.2.1.3. 1510 del Bilancio di previsione 2014.

Art. 16

Sistema regionale di calcolo distribuito (DataCenter & Cloud computig)

La Regione promuove un modello di collaborazione pubblico-privato indirizzato alla realizzazione di data center territoriali

Quantificazione degli oneri

Gli oneri previsti dal presente articolo sono quantificabili in € 700.000,00 per l'esercizio 2014 e € 610.000,00 per l'esercizio finanziario 2015.

Copertura degli oneri previsti

Alla copertura finanziaria degli oneri previsti dal presente articolo si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti allocati nell'U.P.B. 1.2.1.3. 1510 del Bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2015.

Art. 17

Responsabilità sociale d'impresa e impresa sociale

Morfologia degli oneri

La Regione promuove e diffonde la cultura della Responsabilità sociale d'impresa sostenendo progetti che coinvolgano le imprese, le parti sociali e gli enti che operano per la promozione della responsabilità sociale a livello territoriale e istituisce il premio regionale per la responsabilità sociale d'impresa.

Sono previsti contributi di parte corrente a favore di Enti pubblici e imprese.

Copertura degli oneri previsti

Alla copertura finanziaria degli oneri previsti dal presente articolo si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti allocati nell'U.P.B. 1.3.2.2. 7210 del Bilancio di previsione 2014.

Art. 18

Fondo di garanzia per i lavoratori di aziende in crisi

Morfologia degli oneri

E' prevista l'istituzione di un fondo di garanzia sulle anticipazioni concesse dagli istituti di credito per la Cassa integrazione guadagni straordinaria e la cassa integrazione in deroga.

Quantificazione degli oneri

L'onere previsto a carico del Bilancio 2014 è quantificato, come limite massimo di spesa, in € 1.000.000,00.

Copertura degli oneri previsti

Nel 2014 è previsto un onere di € 1.000.000,00, come limite massimo di spesa, la cui copertura è assicurata mediante la riduzione della dotazione finanziaria di cui all'U.P.B. 1.3.2.3. 8300.

Art. 19

Relazioni sindacali, partecipazione e informazione dei lavoratori

Norma di principi. La Regione subordina gli accordi e la concessione dei contributi, al rispetto dei diritti dei lavoratori. Favorisce le forme di informazione e partecipazione dei lavoratori alla gestione d'impresa.

Art. 20

Misure di contrasto delle delocalizzazioni produttive

Norma di principi. Le imprese che delocalizzano la produzione in uno Stato non appartenente all'UE, riducendo almeno il 50% del personale, hanno l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale eventualmente ricevuti nei tre anni precedenti. Il cambiamento di destinazione d'uso dell'area dello stabilimento può essere ammesso solo in presenza di nuovi investimenti e della creazione di posti di lavoro oppure per ragioni di pubblica utilità. Gli accordi di insediamento e sviluppo possono essere impiegati anche per sostenere l'ingresso dei lavoratori anche in forma cooperativa nella gestione e nel rilancio d'impresa.

Art. 21

Internazionalizzazione delle imprese

La disposizione – introdotta in emendamento – è norma di principi, finalizzata a rafforzare la strategia di internazionalizzazione e la penetrazione dei nostri prodotti sui mercati esteri, la Regione supporta le attività di valorizzazione competitiva delle imprese dell'Emilia-Romagna. La disposizione ha pertanto carattere normativo ed è priva di implicazioni finanziarie per il bilancio regionale.

Art. 22

Fusione di "ERVET S.p.A." e "Nuova Quasco S.c.r.l."

L'articolo – introdotto in emendamento - prevede la fusione Ervet e Nuova Quasco e non comporta oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio regionale. Anche la proroga degli organi delle società fino alla conclusione dell'iter di fusione è privo di implicazioni finanziarie.

Art. 23

Modifiche alla legge regionale n.25 del 1993

L'articolo introdotto in emendamento comporta la sostituzione dell' *articolo 3 della legge regionale 13 maggio 1993, n. 25 "Norme per la riorganizzazione dell'Ente regionale per la valorizzazione economica del Territorio - Ervet Spa"* . Ha carattere normativo in quanto ridefinisce le funzioni della società risultante dalla fusione per incorporazione di Nuova Quasco ad Ervet

Art. 24

Clausola valutativa

La disposizione – introdotta in emendamento – prevede che l'Assemblea legislativa eserciti il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuti i risultati in termini di incremento della competitività e di innovazione del sistema produttivo regionale. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla Commissione assembleare competente una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti. La norma di carattere normativo è priva di implicazioni finanziarie.

Art. 25

Norma finanziaria

TABELLA RIASSUNTIVA DELLA COPERTURA DEGLI ONERI PREVISTI DAL PROGETTO DI LEGGE

ONERI PREVISTI	Esercizio in corso	Pluriennale 2° 2015 (1)	Pluriennale 3° 2016 (1)
Nuove o maggiori spese correnti (art)			
Nuove o maggiori spese d'investimento (art 6 e art.18)	2.000.000,00		
Minori entrate (art)			
<i>Totale oneri da coprire</i>	2.000.000,00		
MEZZI DI COPERTURA			
Utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali			
Riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa (art. 6 e art. 18)	2.000.000,00		
Nuove o maggiori entrate (art./artt.)			
<i>Totale mezzi di copertura</i>	2.000.000,00		

(1) Nel caso di oneri quantificati che si riflettono sugli esercizi compresi nel bilancio pluriennale.

Modalità di copertura negli anni successivi all'esercizio in corso (2):

Per gli esercizi successivi al 2014 la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati nella unità previsionale di base e relativo capitolo del bilancio regionale, a norma dell'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40.

(2) Nel caso di oneri non quantificati al punto precedente.

Variazioni attinenti all'esercizio in corso:

art. 6 – variazione in aumento e in diminuzione nell'ambito della medesima UPB 8300 per Euro 2 milioni.